

Rapporto

numero

6605 R

Concerne

data

29 marzo 2012

Dipartimento

ISTITUZIONI

**della Commissione speciale Costituzione e diritti politici
sull'iniziativa parlamentare 8 novembre 2011 presentata nella forma
elaborata da Nenad Stojanovic e cofirmatari per la modifica degli art. 52
e 170a della Legge sull'esercizio dei diritti politici "Pubblicazione dei
dati statistici (panachage, ecc.) relativi all'elezione del Consiglio
nazionale"**

(v. messaggio 1° febbraio 2012 n. 6605)

1. L'INIZIATIVA

Presentata in forma elaborata da Nenad Stojanovic e sottoscritta da altri 8 deputati in rappresentanza di tutti i gruppi presenti in Gran Consiglio, l'iniziativa propone una modifica all'articolo 52 della Legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP) del 7 ottobre 1998 (più una norma transitoria) per fare in modo che anche in occasione delle elezioni per il Consiglio Nazionale siano pubblicati i dati relativi al panachage.

Più precisamente la modifica proposta è del seguente tenore:

La Legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP), del 7 ottobre 1998, è modificata come segue (le modifiche proposte sono indicate in grassetto):

Art. 52 cpv. 2

²Nelle elezioni del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato **e del Consiglio nazionale** i risultati da pubblicare conseguiti nell'intero Cantone comprendono inoltre:

- a) i dati complessivi delle schede valide, suddivise in schede invariate, variate con preferenze espresse unicamente a candidati della lista prescelta, variate con preferenze anche a candidati di altre liste, variate con preferenze espresse solo a candidati di altre liste;
- b) i dati di cui alla lett. a), suddivisi per ogni lista presentata;
- c) il numero complessivo per ogni lista dei voti preferenziali attribuiti a ogni altra lista e ricevuti da ogni altra lista;
- d) il numero complessivo per ogni candidato dei voti preferenziali ottenuti dalla propria e da ogni altra lista.

Art. 170a - Norma transitoria; pubblicazione dei dati statistici per l'elezione del Consiglio nazionale

La pubblicazione dei dati statistici a norma dell'art. 52 cpv. 2 relative al Consiglio nazionale include anche i risultati delle elezioni 2011.

2. MOTIVAZIONI

Il panachage (possibilità data all'elettore, nei circondari elettorali in cui vi sono più seggi da assegnare, di modificare la scheda di partito assegnando voti preferenziali a candidati di altre liste) è stato introdotto per le elezioni federali nel 1919 e per quelle cantonali tre anni dopo, ed è perciò profondamente ancorato nelle nostre consuetudini elettorali. Le elettrici e gli elettori ne fanno largo uso: ad esempio in occasione delle elezioni cantonali del 2011 il 59.4% di chi ha votato una scheda di partito ha approfittato di questa possibilità.

È quindi evidente l'interesse dei partiti politici, dei singoli candidati, dei ricercatori, ma anche dei media e quindi dell'opinione pubblica in generale, a conoscere i dati relativi al comportamento dell'elettorato nelle elezioni, compreso l'uso del panachage. In base alla legislazione attualmente in vigore nel Cantone Ticino vengono pubblicati solo i dati riguardanti le elezioni del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato, ma non quelli relativi al panachage per le elezioni federali. La legge federale sui diritti politici, che disciplina l'elezione del Consiglio Nazionale, non prevede esplicitamente la pubblicazione di tali dati, ma non la vieta nemmeno. L'evidente analogia tra le due elezioni dovrebbe bastare per giustificare anche la completa uniformità nella presentazione dei risultati.

3. DATI PUBBLICATI PER LE ELEZIONI CANTONALI

L'amministrazione cantonale pubblica immediatamente dopo le elezioni cantonali i dati relativi al panachage su tre tabelle.

- Una presentazione per ogni lista di numeri e percentuali delle schede invariate (dette anche secche), di quelle contenenti unicamente preferenze interne e di quelle in cui si fa uso effettivo del panachage. A questo proposito facciamo notare che nella riga dei totali le percentuali andrebbero calcolate sul totale delle schede di partito (senza le SSI) e non sul totale di tutte le schede.
- Il dettaglio dei voti di panachage dati e ricevuti da ogni lista, nonché la distribuzione dei voti sulle liste non intestate. Una tabella particolarmente interessante per i politici, gli analisti, ma anche tutti i cittadini in quanto permette di calcolare il bilancio dei guadagni e delle perdite risultanti dall'uso del panachage.
- Infine una tabella che presenta i voti ricevuti da ogni candidato dalla propria lista, dalle altre e dalle schede non intestate. Dati che interessano particolarmente i singoli candidati eletti o non eletti.

4. DATI PUBBLICATI DALL'UFS PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE.

Il Consiglio di Stato nel messaggio fa notare che l'Ufficio federale di statistica pubblica già i dati richiesti. Questo è vero e i dati si trovano all'indirizzo:

<http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/17/02/blank/data/04/04.html>.

Sono però opportune due precisazioni.

In primo luogo questa pubblicazione (solo in tedesco e francese) è ignorata dai più e non è facilmente reperibile da parte di chi non è un frequentatore abituale del sito dell'UFS.

Inoltre questi dati vengono presentati dopo parecchio tempo, mentre le analisi politiche in genere avvengono nelle settimane immediatamente successive all'evento elettorale. Al momento attuale l'UFS ha pubblicato i dati completi solo per le elezioni del 2007 con l'ultimo aggiornamento datato 29 gennaio 2010. Quindi la pubblicazione dei dati 2011 potrebbe anche non essere imminente.

Per il resto l'UFS presenta le medesime tabelle che troviamo sul sito del nostro Cantone, con la differenza che esse vengono fornite in formato di foglio elettronico, ciò che risulta più vantaggioso rispetto al formato HTML per chi intende operare ulteriori elaborazioni. In più l'UFS pubblica anche i dati sul panachage relativi ai distretti e ai comuni, una possibilità che andrebbe valutata anche a livello cantonale.

5. IL MESSAGGIO DEL CONSIGLIO DI STATO E IL PARERE DELLA COMMISSIONE

Con il messaggio n. 6605 il Consiglio di Stato aderisce solo parzialmente alle richieste formulate dall'iniziativa. Partendo dalla considerazione che l'Ufficio federale di statistica raccoglie e rende accessibili numerosi dati paragonabili a quelli pubblicati dal nostro Cantone in occasione delle elezioni del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato, conclude con la proposta di inserire all'art. 52 della LEDP un nuovo capoverso che recita: *"Nelle elezioni del Consiglio nazionale, il Consiglio di Stato può pubblicare i dati indicati nel capoverso 2"*. La Commissione non condivide questa impostazione potestativa che lascia troppa arbitrarietà per stabilire di volta in volta se i dati saranno pubblicati o meno. Di fronte a richieste come quelle contenute nell'iniziativa la risposta dovrebbe essere un sì oppure un no, senza mezze misure. Per questo la commissione ritiene che la formulazione dell'iniziativa sia più chiara, in quanto stabilisce una medesima modalità di informazione per le elezioni cantonali e federali.

Il Consiglio di Stato inoltre respinge, la richiesta di inserire la norma transitoria per la quale dovranno essere pubblicati anche i dati del panachage relativi alle elezioni nazionali dell'ottobre 2011. La motivazione è sempre la stessa: i dati saranno pubblicati entro breve dalla Confederazione e quindi una medesima pubblicazione da parte del Cantone sarebbe superflua. La commissione ritiene invece opportuno accogliere anche la norma transitoria per tre motivi:

Primo: la pubblicazione dei dati dal parte dell'UFS non c'è ancora e non si sa con certezza quando sarà conclusa.

Secondo: l'informazione è presente solo su un sito molto meno frequentato rispetto a quello dell'amministrazione cantonale, e arrischia quindi di passare inosservata al grande pubblico restando quindi riservata a una ristretta cerchia di specialisti.

Terzo: La pubblicazione sul sito del Cantone dei dati relativi al 2011 costituisce un test di verifica di quanto sarà fatto in tempo reale nel 2015. Un test utile per l'amministrazione come pure per gli utenti.

Sarebbe pure auspicabile poter disporre di un ulteriore dato che non viene fornito dall'UFS. Nelle elezioni per il Consiglio nazionale l'elettore ha la possibilità di dare una seconda preferenza a un candidato, ma anche di cancellarlo. Quindi sulla lista del proprio partito il candidato può ottenere due, uno o zero voti. Ai singoli candidati, ma anche agli analisti politici questi dati interessano sicuramente. Basterebbe indicare per ogni candidato su quante schede del suo partito non ha ottenuto voti. E di certo questo è tecnicamente possibile.

6. CONCLUSIONE

La Commissione speciale Costituzione e diritti politici, ritenendo insoddisfacente le controproposte presentate dal Consiglio di Stato con il messaggio n. 6605, invita il Gran

Consiglio ad approvare senza modifiche l'iniziativa parlamentare elaborata presentata l'8 novembre 2011 da Nenad Stojanovic e cofirmatari, come al disegno di legge allegato.

Per la Commissione speciale Costituzione e diritti politici:

Francesco Cavalli, relatore

Agustoni - Bacchetta-Cattori - Caimi -

Corti - Gysin - Mellini - Pagnamenta -

Ponzio-Corneo - Quadranti - Viscardi

Disegno di

LEGGE

sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare 8 novembre 2011 presentata nella forma elaborata da Nenad Stojanovic e cofirmatari;
- visto il messaggio 1° febbraio 2012 n. 6605 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 29 marzo 2012 n. 6605R della Commissione speciale Costituzione e diritti politici,

d e c r e t a :

I.

La legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 è modificata come segue:

Art. 52 cpv. 2

²Nelle elezioni del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato e del Consiglio nazionale i risultati da pubblicare conseguiti nell'intero Cantone comprendono inoltre:

- a) i dati complessivi delle schede valide, suddivise in schede invariate, variate con preferenze espresse unicamente a candidati della lista prescelta, variate con preferenze anche a candidati di altre liste, variate con preferenze espresse solo a candidati di altre liste;
- b) i dati di cui alla lett. a), suddivisi per ogni lista presentata;
- c) il numero complessivo per ogni lista dei voti preferenziali attribuiti a ogni altra lista e ricevuti da ogni altra lista;
- d) il numero complessivo per ogni candidato dei voti preferenziali ottenuti dalla propria e da ogni altra lista.

Art. 170a

**Norma transitoria:
pubblicazione dei
dati statistici per
l'elezione del
Consiglio nazionale**

La pubblicazione dei dati statistici a norma dell'art. 52 cpv. 2 relative al Consiglio nazionale include anche i risultati delle elezioni 2011.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum e ottenuta l'approvazione della Confederazione, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.